

Statuto del Centro Franciscano di Cultura (Registrato il 23.05.2011)

Titolo I - COSTITUZIONE E SCOPO DEL CENTRO

Articolo 1

E' costituito il "Centro Franciscano di Cultura" di Marghera, Associazione senza fini di lucro con sede in Venezia-Marghera, via Padre Egidio Gelain n. 1, presso la Parrocchia di S. Antonio di cui utilizza di norma le strutture.

Articolo 2

Il Centro ha lo scopo di promuovere servizi ed attività socio-culturali volti a favorire la promozione integrale dell'uomo, ispirandosi ai valori francescani dei quali è realtà storicamente radicata nel territorio della Parrocchia di S. Antonio di Marghera e con la quale si prefigge di collaborare in sintonia con il mondo contemporaneo, conformemente agli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano secondo.

Articolo 3

Il Centro promuove ed organizza, direttamente o avvalendosi della collaborazione di altre organizzazioni già esistenti e a ciò disponibili, manifestazioni, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, riunioni, mostre d'arte ed altre iniziative con lo scopo di sensibilizzare l'attenzione dei cittadini di Marghera alle problematiche del loro territorio.

Titolo II - SOCI

Articolo 4

Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. L'adesione al Centro è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.

I Soci verseranno la quota di associazione annua nella misura stabilita dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto e possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo o altri organi del Centro. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo.

I Soci possono essere:

- a) Soci ordinari,
- b) Soci sostenitori.

Il Socio può in qualsiasi momento recedere dal Centro.

Per gravi motivi il Socio può essere escluso dal Centro con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui viene comunicata al Socio interessato; la comunicazione di esclusione deve contenere i motivi per i quali è stata adottata.

Titolo III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 5

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Centro.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, in ogni caso entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) l'elezione, con maggioranza semplice qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, dei membri del Consiglio Direttivo del Centro;
- b) l'approvazione, con maggioranza semplice qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, del rendiconto economico e finanziario;
- c) la delibera sugli indirizzi e le direttive generali del Centro e su quant'altro ad esso demandato per legge o per Statuto.

Per le eventuali modifiche allo Statuto viene richiesta la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, eventualmente per delega scritta, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. Ogni Socio può portare un massimo di 2 deleghe di altri Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro che nomina un Segretario, il quale ne redige il verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante "avviso di convocazione" affisso nella bacheca del Centro, o con ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, almeno 15 giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo anche su domanda di almeno un quarto dei soci.

Titolo IV - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6

Il Centro è amministrato dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni prorogabili su decisione dell'Assemblea dei Soci opportunamente convocata e assunta a maggioranza semplice dei Soci intervenuti.

Quando uno dei membri eletti del Consiglio Direttivo perde la qualità di Socio decade anche dalla carica di Consigliere; l'Assemblea dei Soci appositamente convocata provvederà all'elezione del nuovo Consigliere.

Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno 8 (otto) membri: almeno 6 (sei) eletti dall'Assemblea dei Soci e 2 (due) membri onorari come previsto nel successivo Art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

L'incarico di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere è gratuito. Eventuali incarichi affidati dal Consiglio Direttivo ad uno o più Soci secondo quanto indicato all'art. 7 devono essere a titolo gratuito. Nessun compenso sarà corrisposto dal Centro per questi incarichi, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni strettamente attinenti all'incarico, nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto economico e finanziario.

Esso procede in particolare alla distribuzione degli incarichi tra i componenti del Consiglio Direttivo e tra gli altri Soci per favorire nel migliore dei modi, in considerazione delle iniziative che il Centro promuove e delle specifiche attitudini dei Soci, l'attività complessiva del Centro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre sempre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto un verbale scritto che andrà firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 9

Sono membri onorari del Consiglio Direttivo:

- a) il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di S. Antonio di Marghera o altro religioso della Comunità francescana locale proposto dal Parroco;
- b) un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale indicato da quest'ultimo.

I membri onorari hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee con facoltà di esprimere liberamente le proprie opinioni e nelle riunioni del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto in quanto non eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri onorari se rivestono anche la qualifica di Socio godono di tutti i diritti previsti per questi ultimi.

Titolo V - RAPPRESENTANZA LEGALE

Articolo 10

Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente rappresentano legalmente il Centro, con facoltà, in caso di urgenza e salvo ratifica del Consiglio Direttivo, di agire esercitando i poteri del Consiglio stesso.

Qualora il Presidente perda la qualità di Socio, il Vice Presidente ne assume la funzione fino alla fine del mandato, il Consiglio nomina un nuovo Vice Presidente fra i suoi membri e l'Assemblea elegge un nuovo Consigliere in conformità alle norme previste per la sostituzione dei Consiglieri.

Titolo VI - PATRIMONIO

Articolo 11

Il patrimonio del Centro è costituito dalle quote dei Soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e da ogni altra entrata che concorra ad aumentarlo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro.

Lo scioglimento del Centro dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento del Centro il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VII - ESERCIZI

Articolo 12

Gli esercizi hanno inizio il 1° ottobre e si chiudono il 30 settembre dell'anno successivo. Entro il trentuno dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedentemente concluso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Titolo VIII - DURATA E NORME VARIE

Articolo 13

La durata del Centro è illimitata salvo il caso di scioglimento secondo quanto previsto dall'Art. 11 dello Statuto.

Articolo 14

Il Centro ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali e/o morali al patrimonio e alla reputazione del Centro stesso.

Articolo 15

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di associazioni contenute nel Libro I del Codice Civile.